

**FEDERAZIONE NAZIONALE
DEGLI ORDINI DEI VETERINARI
ITALIANI
F. N. O. V. I.**

IL PRESIDENTE

Roma, 18 giugno 2004

Prot. n. 1672/2004/F/mgt
Circolare n. 11/2004

Ai Presidenti degli Ordini
Provinciali

LORO SEDI

p.c.
Ai membri del Comitato
Centrale

Ai membri del Collegio dei
Revisori dei Conti

LORO SEDI

Oggetto: D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali – Chiarimenti in merito alla normativa sulla Privacy applicabile ai medici veterinari ed agli Ordini Professionali

Caro Presidente,

pervengono in Federazione numerose richieste di chiarimento in ordine all'argomento indicato in oggetto, con particolare riferimento alla corretta applicazione del Decreto Legislativo n. 196/2003 ed all'impatto che il nuovo codice in materia di protezione dei dati personali, entrato in vigore lo scorso 1 gennaio 2004, (anche noto come *Codice sulla Privacy*) potrà avere sull'attività svolta dai liberi professionisti e dagli Ordini Professionali e dalle Federazioni o Consigli Nazionali in adempimento dei fini istituzionali stabiliti dall'ordinamento.

Rinviando alla lettura di quanto trasmesso in allegato (all. A) – che rappresenta una illustrazione della disciplina nelle sue linee essenziali – si anticipa quanto segue.

A) I medici veterinari:

1. non sono soggetti a nessuno degli adempimenti previsti nei confronti dell'Autorità Garante (notificazioni, comunicazioni e richiesta di autorizzazione) semprechè i dati trattati non esulino dalla loro normale attività;

2. sono i *titolari del trattamento* e, se ne sentiranno l'esigenza, potranno procedere alla designazione di uno o più *responsabili e incaricati* del trattamento. In tal caso dovranno osservare le formalità così come richieste;
3. sono tenuti all'osservanza dell'adempimento della *informativa*. Tra le novità del Codice sulla Privacy è adesso consentito che l'informativa sia resa per iscritto o anche, in forma orale, ma con evidenti svantaggi sotto il profilo probatorio. Tenuto conto della complessità dell'informazione da dare, motivi di praticità e di cautela inducono a consigliare il rilascio dell'informativa in forma scritta attraverso la predisposizione di un modello (se ne propone un fac-simile) (all. B) da conservare previa acquisizione della firma dell'interessato;
4. non sono tenuti alla raccolta del *consenso* se trattano dati personali per finalità strettamente relative all'espletamento della professione. Se il trattamento ha anche finalità facoltative, sarà necessario richiedere, e per iscritto, il consenso agli interessati;
5. è obbligatorio predisporre qualunque precauzione necessaria alla tutela dei dati. Ci si riferisce alle cosiddette "misure minime di sicurezza", specificate nell'Allegato B) – *Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza* del Codice sulla Privacy. Si ritiene opportuno suggerire di rivolgersi ai tecnici che forniscono la manutenzione per i propri computer per farsi rilasciare un'attestazione comprovante l'adozione delle misure privacy.
6. non è previsto l'obbligo di redigere il *Documento Programmatico sulla Sicurezza* (DPS) poiché, nell'espletamento della propria attività, non si trattano dati sensibili e giudiziari.

B) I Consigli Direttivi degli Ordini Provinciali ed il Comitato Centrale della Federazione:


1. non sono soggetti a nessuno degli adempimenti previsti nei confronti dell'Autorità Garante (notificazioni, comunicazioni e richiesta di autorizzazione). In argomento è intervenuto il Garante il quale ha precisato che sono sottratti ai suddetti obblighi i trattamenti effettuati da soggetti pubblici per la tenuta di pubblici registri o elenchi conoscibili da chiunque, nei limiti di quanto stabilito dalle leggi istitutive e dai regolamenti attuativi in vigore e per il perseguimento delle finalità ivi indicate¹;
2. sono i *titolari del trattamento* e, se ne sentiranno l'esigenza, potranno procedere alla designazione di uno o più *responsabili e incaricati* del trattamento. In tal caso dovranno osservare le formalità così come richieste;
3. sono tenuti all'osservanza dell'adempimento della *informativa*. Valgono le stesse considerazioni innanzi esposte e, pertanto, si consiglia il rilascio dell'informativa in forma scritta attraverso la predisposizione di un modello (se ne propone un fac-simile) (all. C) da conservare previa acquisizione della firma dell'interessato;

¹ Vedi articoli 3 e 7 del D. Lgs. C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233 e gli articoli del Capo I, D.P.R. 5 aprile 1050, n. 221.

4. non sono tenuti alla raccolta del *consenso*. Tale esclusione è disciplinata dall'art. 18, comma 4, del *Codice sulla Privacy*;
5. è obbligatorio predisporre qualunque precauzione necessaria alla tutela dei dati. Ci si riferisce alle cosiddette "misure minime di sicurezza", specificate nell'Allegato B) – *Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza* del Codice sulla Privacy. Si ritiene opportuno suggerire, anche in questo caso, di rivolgersi ai tecnici che forniscono la manutenzione per i propri computer per farsi rilasciare un'attestazione comprovante l'adozione delle misure privacy;
6. nell'ambito delle misure minime di sicurezza da adottare per il trattamento dei dati sensibili con l'ausilio di strumenti elettronici, viene disciplinato il *Documento Programmatico sulla Sicurezza* (DPS) che deve essere redatto entro il **30 giugno 2004**² e che, dal 2005, dovrà essere redatto o aggiornato entro il 31 marzo di ogni anno. L'obbligo di redigere il DPS viene disciplinato nei casi in cui si trattino dati sensibili o giudiziari con l'utilizzo di strumenti elettronici: i Consigli Direttivi degli Ordini Professionali, non trattando dati sensibili e giudiziari³, non devono predisporre il Documento Programmatico sulla Sicurezza.

Confidando di aver fornito sufficienti delucidazioni in argomento, restando a disposizione per quanto altro possa occorrere, è gradita l'occasione per inviare cordiali saluti.

Il Presidente
(Dott. Domenico D'Addario)



Allegati

G

² Nei prossimi giorni sarà esaminato un decreto legge per prorogare gli adempimenti previsti dal testo unico sulla privacy. La proroga principale potrebbe riguardare proprio gli adempimenti in scadenza per il prossimo 30 giugno.

³ Gli unici dati giudiziari di cui gli Ordini sono custodi sono rinvenibili nei certificati attestanti il pieno godimento dei diritti civili ed il certificato generale del casellario giudiziale necessari all'iscrizione i quali, però, sono trattati con modalità esclusivamente cartacea.